



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 99**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Finco, Riccardo Barbisan, Gidoni e Brescacin

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20  
GENNAIO 2000, N. 2 “ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI  
FALCHI PER L’ESERCIZIO VENATORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l’11 dicembre 2015.

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 “ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L’ESERCIZIO VENATORIO”**

*R e l a z i o n e:*

*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*benché la falconeria abbia una storia plurimillenaria, cosmopolita e culturale indiscussa, sono in pochi ad essere a conoscenza che essa è ancora praticata e che il suo esercizio rappresenta pur sempre un atto di conservazione di una memoria storica e naturalistica; infatti si ripetono ritualmente gli stessi gesti, con le stesse modalità di secoli or sono, così come tramandatici nell’iconografia e letteratura medioevali.*

*Antica e affascinante, suggestiva e leggendaria la caccia con il falco richiama alla mente ricordi di fiaba e d’avventure.*

*Parlare di falconeria significa parlare dell’arte di addestrare i rapaci con lo scopo di far loro praticare le innate attitudini venatorie direttamente all’interno dell’habitat naturale.*

*La finalità della proposta di legge, all’esame di questa aula, è quella di consentire l’addestramento e il volo del falco senza limiti temporali e in tutto il Veneto, previa iscrizione nella provincia territorialmente competente con la presentazione di un piano di addestramento, comunicando alla medesima provincia la località ove esercitare al volo i falchi.*

*La proposta in esame prevede inoltre che le province autorizzino l’istituzione di appositi campi di addestramento al volo dei falchi con predazione di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento.*

*Pertanto, questa proposta di legge è una modifica della attuale normativa e, alla stregua di quanto già attuato dalla Regione Lombardia (articolo 23, legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), dalla Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 12, legge regionale 17 luglio 1996, n. 24) e dalla Regione Lazio (articoli 21 e 22, legge regionale 2 maggio 1995, n. 17), tende a vedere riconosciuto una maggiore mobilità ai praticanti la caccia con falchi, disponendo anche di siti adatti all’addestramento, all’allenamento e mantenimento in volo dei medesimi, senza limiti temporali nel corso dell’anno intero.*



## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 “ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L’ESERCIZIO VENATORIO”**

### **Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituita la parola “*residenti*” con la parola “*praticanti*”.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è così sostituito:

*“2. Il falconiere può inoltre esercitare i falchi al volo in tutto il territorio del Veneto, previa iscrizione nella provincia territorialmente competente con la presentazione di un piano di addestramento, comunicando alla medesima provincia una o più località ove esercitare al volo i falchi, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.”.*

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è così sostituito:

*“3. Con l’iscrizione al Registro di cui al comma 2, dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con la possibilità nei periodi di caccia chiusa nelle zone di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, normalmente autorizzate allo sparo, di predazione di selvaggina cacciabile provenienti da allevamento, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.”.*

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è aggiunto il seguente:

*“3 bis. Le province istituiscono e autorizzano l’istituzione di appositi campi di addestramento al volo dei falchi con predazione di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento, anche con l’uso di cani ed anche durante il periodo in cui non è consentita l’attività venatoria.”.*

5. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è inserito il seguente:

*“Art. 3 bis - Controllo delle specie.*

*1. Le province possono autorizzare i falconieri per l’attività di controllo numerico o dissuasione di fauna selvatica o fauna domestica inselvatichita anche a protezione delle colture, anche in zone in cui la caccia è vietata.”.*



## INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.....	3
--	---